

*Ai gentili Clienti*

*Loro sedi*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2020**

### **OGGETTO: DECRETO CURA ITALIA MARZO 2020 - GESTIONE DEL PERSONALE**

Con il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – “Decreto Cura Italia di Marzo 2020” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) in vigore dal 17/03/2020, sono state previste alcune norme straordinarie finalizzate a “mitigare” gli effetti negativi delle misure di contenimento del contagio sull’economia del Paese nel mese di Marzo 2020.

Lo Studio fornirà supporto specialistico e assistenza completa per tutte le procedure attuative di tali misure.

Per quanto riguarda la gestione del personale dipendente, abbiamo selezionato e sintetizzato le misure di immediato interesse.

### **A) Ammortizzatori sociali**

#### 1) “Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario”.

Il decreto ha previsto per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario per un massimo di 9 settimane a partire dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività produttiva.

Le aziende che non rientrano nel sistema della cassa integrazione che hanno più di 5 dipendenti accedono all'assegno ordinario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale.

Possono beneficiare di questi ammortizzatori sociali i dipendenti in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Il pagamento degli ammortizzatori sociali è effettuato direttamente dall'Inps così da non incidere negativamente sulla liquidità delle imprese.

#### 1) "Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario".

E' previsto per i datori di lavoro del settore privato che non rientrano nell'area di applicazione della cassa integrazione ordinaria la possibilità di vedersi riconosciuta la cassa integrazione in deroga per riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per un periodo massimo di 9 settimane. Non è prevista la necessità di alcun accordo sindacale e anche in questo caso il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps ai lavoratori beneficiari.

## **B) Congedi e permessi**

#### 1) "Congedo speciale 15 giorni".

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo i lavoratori dipendenti hanno diritto di fruire per i figli di età non superiore a 12 anni di un congedo speciale di 15 giorni utilizzabile in modo continuativo e/o frazionato retribuito al 50%.

Tale congedo spetta anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps e ai lavoratori autonomi Inps per esempio artigiani e commercianti.

Il limite di età non si applica in caso di figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92.

La domanda con modalità ancora da definire andrà fatta all'Inps pertanto, si consiglia di dotarsi del Pin inps per accedere ai servizi telematici dell'istituto, affinché lo studio possa assistere i dipendenti che ne facciano richiesta con maggiore celerità.

2) “Estensione permessi disabili legge 104/92”.

Il decreto sostanzialmente aumenta da 3 a 15 giorni il permesso retribuito per i disabili previsto dall'art. 33 della legge 104/92. L'aumento dei giorni è applicabile ai mesi di marzo e aprile e le modalità per fruirne sono rimaste invariate

### **C) Proroghe**

La domanda di disoccupazione agricola può essere presentata all'Inps entro il 1 giugno 2020 derogando al vecchio termine del 31 marzo.

Sono ampliati anche i termini di decadenza per la presentazione della Naspi che passano da 68 a 128 gg per cui non si decade dal diritto alla prestazione se si presenta la domanda entro 128 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

### **D) Licenziamenti**

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per i successivi 60 giorni il datore di lavoro non può recedere dal contratto di lavoro per “giustificato motivo oggettivo” pertanto, non si possono interrompere rapporti di lavoro per diminuzione dell'attività produttiva connessa all'emergenza COVID-19.

Vi segnaliamo infine che nelle prossime settimane sarà emanato un ulteriore decreto contenente le misure che riguarderanno il mese di Aprile 2020 (e potenzialmente anche i successivi mesi di durata dell'emergenza).

Sarà comunque nostra cura aggiornarvi con tempestività.

Vi ricordiamo che lo Studio rimane operativo in modalità **“back-office”** e che i nostri Professionisti sono a vostra completa disposizione in caso di necessità.

A tal proposito vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti per richiedere chiarimenti o assistenza, anche in merito alla presente circolare:

Email: [segreteria@studiosba.it](mailto:segreteria@studiosba.it)

Telefono: 0761/627821

Cellulare / Whatsapp: 328/5655852

*Ronciglione 19/03/2020*

**SERAFINELLI BANNETTA  
E ASSOCIATI**